

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2125 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 4, e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce, tra l'altro, il quadro per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nel territorio dell'Unione da paesi terzi per verificare la conformità alla normativa dell'Unione al fine di proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali e, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche l'ambiente.
- (2) Il materiale da imballaggio in legno, che può accompagnare oggetti di qualsiasi tipo, è noto come fonte di introduzione e diffusione di organismi nocivi per le piante. Le forme di materiale da imballaggio in legno che possono fungere da via d'accesso di organismi nocivi determinando un rischio di diffusione di organismi nocivi per le piante nell'Unione comprendono, tra l'altro, casse, cassette, gabbie, tamburi e bobine/roccetti per cavi, palette di carico, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente impiegati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo. I volumi di materiale da imballaggio in legno che entrano nel territorio dell'Unione con mezzi di trasporto sono ingenti.
- (3) Gli articoli 43 e 96 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabiliscono specifiche condizioni d'importazione per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno. L'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici intesi a verificare la conformità del materiale da imballaggio in legno a tali prescrizioni, nei luoghi indicati all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e sulle misure da adottare nei casi di non conformità.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia dei controlli sul materiale da imballaggio in legno che entra nel territorio dell'Unione e di evitare qualsiasi rischio di introduzione o diffusione di organismi nocivi per le piante, è opportuno adottare norme volte a integrare quelle presenti nel regolamento (UE) 2017/625, relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, e misure da adottare nei casi di non conformità.
- (5) Le specifiche condizioni d'importazione per il materiale da imballaggio in legno di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 non si applicano al materiale oggetto delle esenzioni previste dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM n. 15)». Tale materiale dovrebbe pertanto essere escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

